

Codice A1509A

D.D. 9 febbraio 2017, n. 90

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Iscrizione alla sezione 'Protezione civile' della sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Protezione civile I Falchi" - C.F. 90067120023 - con sede legale nel Comune di Pralungo

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la LR n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);
- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;
- dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;
- dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente prorogata con la DD 1124 del 30.12.16, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

vista l'istanza di iscrizione alla sezione 'Protezione civile' della sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Protezione civile I falchi" con sede legale nel comune di Pralungo (BI) in via Gramsci, 31, pervenuta in data 29/09/16 ns. prot. n. 32992

precisato che l'associazione, ottemperando alla richiesta degli uffici, ha inviato successive integrazioni documentali, assunte al protocollo ai numeri 32989 del 29.09.16, 33187 del 30.09.2016, 183 del 3.01.2016 ed infine 2797 del 23.01.2017;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. prot. n. 43103 del 12/12/2016;

vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell'Organizzazione in oggetto:

- atto costitutivo e statuto registrati in data 13.01.2016;
- scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- relazione delle attività dell'Associazione;
- copia del bilancio consuntivo con verbale di approvazione dello stesso;
- copia del libro soci;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Biella i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale prorogato quale responsabile dell'istruttoria con la DD n. 1124 del 30/12/16;

considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione alla sezione *Protezione civile* della sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in particolare:

- scopo solidaristico dell'Associazione ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 della L.R. n. 38/1994.;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/94;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/1994
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell' art.2 commi 6 e 7 della L.R. n. 38/94;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell'Allegato alla DGR n.38-2389 del 3 marzo 2001;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.n. 266/1991;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- assicurazione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per i soci che prestano attività di volontariato ai sensi
- dell'art 2 comma 5 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.n. 266/1991.

dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo l'1 gennaio 2016;

precisato che il presente provvedimento non è stato adottato entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R.38/1994 poiché l'associazione, come sopra dettagliato, ha più volte integrato la documentazione ed, in ossequio ai principi di semplicità, speditezza e di economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio istruttore, ravvisato il possesso dei requisiti sostanziali da parte dell'associazione, ha ritenuto congruo acquisire la restante documentazione senza concludere il procedimento negando l'iscrizione richiesta;

LA DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

vista la D.D.n. 1124 del 30/12/2016 di proroga di specifiche funzioni attribuite ai Dirigenti regionali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

tutto ciò premesso,

DETERMINA

di iscrivere alla sezione 'Protezione civile' della sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, l'Associazione Protezione Civile I Falchi con sede in Pralungo e C.F. 90067120023;

darsi atto che:

- L'iscrizione si intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.
- L'iscrizione al Registro legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n. 38/1994 e s.m.i.
- La presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
dr.ssa Manuela Ranghino

La Dirigente Regionale
dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO